

CENTRO INTERUNIVERSITARIO RES Viva

Convenzione per il rinnovo del "Centro Interuniversitario RES Viva.

Ricerche epistemologiche e storiche sulle scienze del vivente”

Tra

l'Università degli Studi di Roma “**Tor Vergata**”, con sede e domicilio fiscale in Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma, codice fiscale 80213750583, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Nathan Levialedi Ghiron, autorizzato a firmare il presente atto con delibera C.d.A. del 24/05/2022;

l'Università degli Studi di Roma "**La Sapienza**", con sede e domicilio fiscale in P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, codice fiscale n. 80209930587, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, autorizzata a firmare il presente atto con delibera C.d.A. del 19/12/2022;

l'Università degli Studi "**Roma Tre**", con sede e domicilio fiscale in Roma Via Ostiense 133 (c.a.p. 00154), codice fiscale P.I. 04400441004, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibera C.d.A. del 26/09/2022;

l'Università degli Studi di **Catania**, con sede e domicilio fiscale in Piazza Università, 2-95131 Catania, codice fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Priolo, autorizzato a firmare il presente atto con delibera C.d.A. del 28/07/2022;

la **Scuola Normale Superiore di Pisa**, con sede e domicilio fiscale in Piazza dei Cavalieri 7, (c.a.p. 56126) codice fiscale 80005050507, rappresentata dal Direttore pro-tempore Prof. Luigi Ambrosio, autorizzato a firmare il presente atto con delibera C.d.A. federato del 27/06/2022;

l'Università di **Pisa**, con sede e domicilio fiscale in Via Lungarno

Pacinotti, 43-56124 Pisa , codice fiscale 80003670504, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Riccardo Zucchi, autorizzato a firmare il presente atto con delibera C.d.A. del 25/07/2022;

l'Università degli Studi di **Torino**, con sede e domicilio fiscale in Via Verdi,8-10124 Torino, codice fiscale 80088230018, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Geuna, autorizzato a firmare il presente atto con delibera C.d.A. del 23/11/2022;

l'Università degli Studi di **Cassino e del Lazio meridionale**, con sede e domicilio fiscale in Viale dell'Università snc loc. Folcara Cassino-03043, codice fiscale 81006500607, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Marco Dell'isola, autorizzato a firmare il presente atto con delibera C.d.A. del 27/07/2022;

il **CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche**, con sede e domicilio fiscale in Piazzale Aldo Moro 7, codice fiscale 80054330586, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza;

l'Università degli Studi di **Firenze** con sede e domicilio fiscale in Piazza S.Marco,4-50121 Firenze, codice fiscale 01279680480, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibera C.d.A. del 29/09/2022;

Art. 1 - Finalità della Convenzione

È rinnovata e integrata, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, la Convenzione Istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca denominato "Centro Interuniversitario RES Viva, Ricerche epistemologiche e storiche sulle scienze del vivente", tra le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca che sottoscrivono la presente Convenzione e meglio indicate in epigrafe, al fine

di gestire iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università ed Enti Pubblici di Ricerca afferenti.

Il Centro Interuniversitario di Ricerca RES Viva non ha soggettività giuridica, opera come struttura organizzativa delle Università convenzionate finalizzata esclusivamente allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate ed è regolato dai seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Convenzione Istitutiva del Centro.

Art. 2–Scopi, obiettivi e attività

Il Centro si propone di perseguire i propri scopi e obiettivi:

1. promuovere, eseguire e coordinare ricerche disciplinari e interdisciplinari sulla filosofia e la storia delle scienze del vivente, con particolare attenzione alle loro ricadute cognitive, etiche e sociali;
2. favorire l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio di informazioni, di materiali di studio e di risultati di ricerca tra ricercatori del settore, anche nel quadro di rapporti con altri Istituti o Dipartimenti universitari, enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati;
3. stimolare le attività finalizzate alla formazione di ricercatori su temi e ambiti attinenti alle attività del Centro;
4. sollecitare lo sviluppo di collaborazioni tra studiosi afferenti a diversi ambiti disciplinari;
5. organizzare incontri di studio, seminari e convegni a livello nazionale ed internazionale;
6. svolgere attività di supporto scientifico, ricerca, formazione e

valutazione per le Amministrazioni dello Stato, nonché, a livello nazionale e/o internazionale, per organismi pubblici, privati ed enti morali, a vario titolo interessati alle materie di interesse;

7. promuovere e attuare la formazione e l'aggiornamento di operatori che svolgono la loro attività a servizio di organismi e istituzioni che operano nei settori sopraindicati.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie degli Atenei ed Enti Pubblici di Ricerca aderenti:

a) curando la diffusione dell'informazione sulle ricerche condotte e sulle iniziative culturali promosse, anche mediante l'utilizzo, sotto la responsabilità del Direttore, di strumenti di carattere telematico e multimediale.

b) organizzando corsi, seminari e convegni;

c) promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;

d) proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;

e) promuovendo la formazione di ricercatori nel settore.

Art. 3- Sede e organizzazione

Il Centro ha sede, ai fini amministrativi e organizzativi, presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di storia dell'arte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della medesima.

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università

ed Enti Pubblici di Ricerca contraenti articolandosi in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo.

Ogni Università o Ente aderente contribuirà alle attività del Centro con le risorse che Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro previa stipula con il centro di un accordo nel quale saranno definite le modalità di utilizzo degli spazi eventualmente messi a disposizione e le modalità per l'eventuale rimborso dei costi che l'Ateneo potrà sostenere.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università e gli Enti convenzionati.

Art. 4- Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca convenzionati, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto, dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l'assenso del Dipartimento di afferenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'accettazione. In caso di revoca dell'adesione dei singoli partecipanti, professori e ricercatori, si seguirà la medesima modalità inoltrando la propria dichiarazione al Direttore che la trasmetterà al Consiglio Direttivo per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Direttivo, assegnisti di ricerca,

borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro stesso.

Art. 5- Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Scientifico.

Art. 6 - Il Direttore

Il Direttore del Centro rappresenta il Centro nei limiti previsti dalla presente convenzione e nel rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Università presso cui il Centro ha sede. È responsabile per l'osservanza della presente convenzione e per la corretta tenuta dei conti nonché per il rispetto dei principi di buona amministrazione, efficienza ed economicità.

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Direttivo tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La sua nomina viene formalizzata con Decreto del Rettore della Università ospitante la sede amministrativa.

Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta consecutiva.

Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni -che

dovranno tenersi entro 2 mesi- svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) vigila sull'osservanza della presente Convenzione istitutiva e della normativa vigente;
- c) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo:
 1. il programma triennale di sviluppo,
 2. il piano annuale di attività,
 3. i documenti correlati alla programmazione delle attività scientifiche e le relative previsioni di spesa,
 4. la relazione annuale complessiva che comprende una relazione sui risultati scientifici sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca e una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sulla base dei dati contabili-amministrativi e dei consuntivi inviati dal Dipartimento sede, evidenziando eventuali eventi che hanno rappresentato una criticità economico-finanziaria nonché debitoria per il Centro;
- e) invia alle Università e agli Enti Pubblici di Ricerca convenzionati, al fine di consentire l'adeguato monitoraggio da parte di questi, una relazione annua sulle attività svolte con allegati i relativi rendiconti scientifici e

finanziari;

- f) può sottoscrivere solamente gli atti rientranti nelle competenze attribuitegli dalla presente convenzione e non comportanti oneri economici, comunque nei limiti di quanto consentito dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa. Ogni altro atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario Amministrativo o Responsabile Amministrativo dello stesso Dipartimento.
- g) garantisce agli Enti Pubblici di Ricerca aderenti al Centro e ai collaboratori che vi afferiscono la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro, secondo principi di equa distribuzione delle risorse;
- h) nomina il Vicedirettore all'interno dei rappresentanti del Consiglio Direttivo aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.
- i) qualora si manifesti il rischio di disavanzo finanziario, il Direttore del Centro ne dà tempestivamente comunicazione ai Rettori degli Atenei consociati affinché concordino i provvedimenti necessari, incluso lo scioglimento anticipato del Centro stesso.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da un rappresentante per ciascun Ente convenzionato nominato dal legale

rappresentante di ogni Ateneo e/o Ente Pubblico di Ricerca consociato, secondo le norme in vigore nello stesso. Il rappresentante nominato dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il Direttore, ai sensi del precedente art. 6;
- b) assume tutte le delibere di carattere organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
- c) delibera su eventuali modifiche del presente testo convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei ed Enti Pubblici di Ricerca convenzionati;
- d) approva il programma triennale di sviluppo del Centro definendo le linee di indirizzo e delibera, su proposta del Comitato Scientifico, in merito ai profili economici e finanziari correlati al piano annuale di attività del Centro;
- e) approva la relazione annuale predisposta dal Direttore;
- f) approva, per quanto di competenza, i rendiconti correlati alla programmazione predisposti dal Segretario/Responsabile amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e di investimenti del Dipartimento stesso;
- g) approva le proposte di contratti di ricerca e di convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali e le relative richieste di finanziamento, nel rispetto degli ambiti di pertinenza del Centro e della disciplina risultante dalla presente Convenzione e dai regolamenti dell'Università sede amministrativa del Centro.

h) approva gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti, nonché le modifiche a tali accordi;

i) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e per l'utilizzazione delle attrezzature acquistate per le necessità del Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

l) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;

m) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

n) approva la proposta di rinnovo del Centro per il periodo convenzionale successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

o) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

p) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso si riunisce, ogniqualvolta necessario per la programmazione e gestione delle attività per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Direttivo è convocato e

presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

Il Segretario Amministrativo del Dipartimento e/o qualora sia previsto il Responsabile Amministrativo del Centro, nominato dall'Ente ospitante la sede amministrativa del medesimo, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

È facoltà del Direttore, quando lo ritiene opportuno, indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Art. 8 - Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo scientifico delle attività di ricerca del Centro.

Il Comitato è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da un rappresentante per ciascun Dipartimento universitario o analoga struttura di ricerca afferente all'Ente Pubblico di Ricerca partecipante, designato con delibera della struttura di cui è espressione e nominato dal Direttore del Centro. Il rappresentante nominato dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato.

Il Comitato Scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) assume tutte le delibere di carattere scientifico;
- b) approva i programmi di ricerca, proponendo al Consiglio Direttivo il piano annuale di attività del Centro;
- c) esprime il proprio parere sulle richieste di nuove adesioni al Centro;
- d) esprime parere scientifico non vincolante in merito alle proposte di proroga e scioglimento.

Art. 9 - Funzionamento interno del Centro

Le attività scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo del Centro stesso.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da eventuali apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

Art. 10 - Finanziamenti

Il Centro, non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né

rappresenta i singoli partecipanti

Essendo il centro privo di autonomia amministrativa e contabile, qualsiasi documento o provvedimento che comporti l'assunzione di impegni di spesa o obbligazioni di natura economica o finanziaria dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro e sottoscritto dal Direttore e dal Segretario Amministrativo o Responsabile Amministrativo dello stesso Dipartimento.

Al di fuori del procedimento previsto dal comma precedente, chiunque agisca in nome e per conto del Centro risponde anche personalmente e solidalmente delle obbligazioni e assume gli oneri conseguenti.

I partecipanti al Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. È esclusa ogni garanzia delle Università su eventuali prestiti contratti dal Centro.

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento, erogati su base facoltativa previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si conforma, oltre che

alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi a iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

Qualora si manifesti l'insufficienza delle risorse disponibili ed il rischio di criticità finanziarie il Direttore del Centro predisponde tempestivamente, in collaborazione con il Segretario amministrativo del Dipartimento presso il quale il Centro ha sede, un rendiconto contabile aggiornato ed informa immediatamente i Rettori degli Atenei affinché possano concordare i provvedimenti di cui all'art.6.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo e trasmesse dal Direttore del Centro al Direttore del Dipartimento-sede per l'approvazione e la sottoscrizione. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro. I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito dal citato Regolamento e dagli articoli precedenti.

Art. 11- Gestione Patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni acquistati nell'ambito ed in funzione delle sue attività scientifiche o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti–con destinazione al Centro o al medesimo concessi in uso.

I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 12- Nuove adesioni

Possono entrare a far parte del Centro altre Università o Enti Pubblici di Ricerca dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Direttivo e degli organi deliberanti degli Atenei ed Enti Pubblici di Ricerca Convenzionati, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione. Tali atti aggiuntivi potranno essere sottoscritti dai soli rappresentanti degli Atenei richiedenti e dal Rettore della sede amministrativa, previo nulla osta degli altri Enti convenzionati.

Art. 13- Stipula, durata e rinnovo

La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario e ha sei anni di validità. Per ultimo firmatario è da intendersi, ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo, l'ente che sottoscrive per ultimo entro la scadenza della preesistente Convenzione o comunque entro la data indicata dall'Università sede ospitante nella comunicazione di avvio del processo di sottoscrizione finalizzato al rinnovo.

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività svolta dal Centro nel periodo precedente.

Le delibere di rinnovo dei vari partecipanti dovranno pervenire entro sei mesi antecedenti alla scadenza della presente Convenzione, al fine di regolamentare le attività del Centro senza soluzione di continuità. La Convenzione di rinnovo verrà firmata in coincidenza o con vigenza dalla data di scadenza della Convenzione precedente. Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca che delibereranno e sottoscriveranno successivamente a tale rinnovo, e quindi successivamente all'ultimo firmatario come definito al precedente comma 1, firmeranno un atto aggiuntivo, su richiesta da avanzare al Direttore del Centro e da approvare da parte del Consiglio Direttivo del medesimo e verranno reintegrati da tale data nelle attività del Centro, senza necessità di ulteriori delibere di approvazione da parte delle Università ed Enti Pubblici di Ricerca sottoscrittori.

Ai fini del rinnovo, il Centro dovrà presentare a tutte le Università ed Enti Pubblici di Ricerca aderenti una relazione complessiva sull'attività, comprendente i risultati scientifici e gli obiettivi raggiunti (progetti di ricerca attivati, pubblicazioni, convegni, seminari, contratti di lavoro e ricerca, borse di studio, ecc.), nonché che rappresenti la situazione economico-finanziaria e contabile del Centro dell'ultimo periodo convenzionale, le motivazioni al proseguimento del Centro e un piano di sviluppo per il periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria, sottoscritta dal Direttore.

Art. 14 - Recesso

Ciascuna Università convenzionata può esercitare l'azione di recesso, da comunicarsi con preavviso di sei mesi con lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, al Rappresentante legale dell'Università o Ente Pubblico di Ricerca ospitante nonché alle altre Università o Enti Pubblici di Ricerca convenzionati. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art.15 - Scioglimento e disattivazione

Il Centro è sciolto anticipatamente dagli Organi di governo dell'Università sede amministrativa su proposta del Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nei casi di:

- decadenza dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro.
- inadempienza da parte dei membri del Centro agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno per le proprie competenze;

- mancanza della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati),
- assenza o inadeguatezza di benefici economici e di ricerca a favore degli Atenei aderenti
- assenza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro.
- sostanziale inattività, inadeguatezza e/o impossibilità del Centro di raggiungere e conseguire le finalità e gli obiettivi prefissati;
- assenza di benefici a favore delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca partecipanti;

I Rettori degli Atenei convenzionati possono concordare, sottoponendo la decisione a delibera dei rispettivi Organi Collegiali ed informandone il Direttore del Centro, lo scioglimento anticipato nei seguenti casi:

- sussistenza di situazioni di oggettiva criticità economico-finanziaria del Centro;
- insostenibilità in termini di efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Entro sei mesi dalla delibera del Consiglio Direttivo circa l'accertamento della causa di scioglimento anticipato del Centro, individuata ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo abbia avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli

impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della “ultrattività” dovuta fino alla scadenza di impegni e relativi contratti, o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Lo scioglimento si perfeziona con l’adozione di apposite delibere da parte degli Organi di Governo dell’Università sede ospitante e diviene efficace con la comunicazione di tale decisione al Direttore del Centro e a tutte le Università ed Enti Pubblici di Ricerca aderenti. Le altre Università ed Enti Pubblici di Ricerca aderenti, tramite apposite delibere degli Organi Collegiali, prenderanno atto dello scioglimento e della disattivazione del Centro.

L’Università sede amministrativa del Centro disporrà l’assorbimento di tutte le attività residue al Dipartimento di afferenza del Centro medesimo.

**Art. 16 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza
o a scioglimento anticipato**

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati all’Università concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati specificamente in funzione delle attività del Centro, gli stessi, previa apposita delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, resteranno di proprietà dell’Università presso cui al momento dello scioglimento risultano installati o collocati.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio

degli stessi.

Art. 17 - Obblighi informativi e di monitoraggio

Annualmente, il Centro, a cura del suo Direttore, trasmette agli Atenei ed Enti Pubblici di Ricerca aderenti una relazione scientifica sulle attività svolte e un resoconto esaustivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, evidenziando eventuali criticità nonché segnalando eventuali situazioni debitorie critiche per il Centro.

Da tali relazioni e resoconti dovranno emergere con chiarezza i benefici derivanti alle Università ed Enti Pubblici di Ricerca convenzionati dallo svolgimento delle attività. Nello specifico tali documenti devono contenere:

- volume di attività;
- grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause di mancato raggiungimento;
- grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi degli scostamenti (equilibrio economico);
- situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);
- numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;
- numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;
- aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio, citazioni);
- i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;
- i docenti che partecipano alle attività del Centro;
- ogni altra informazione utile a valutare le attività.

Il Direttore provvederà a inoltrare direttamente o tramite i rappresentanti

di ciascun Ateneo nel Consiglio Direttivo, la predetta documentazione agli Atenei convenzionati.

Art. 18 - Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale

Ai fini della presente Convenzione, con il termine “risultati” si intende qualsiasi invenzione, software opera dell’ingegno, creazioni ed elaborati intellettuali, dato, conoscenza, o informazione che possono essere oggetto di tutela brevettuale o di tutela in termini di diritto d’autore, ottenuti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate (a titolo meramente esemplificativo, il termine “risultati” s’intende inclusivo di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell’ambito delle attività svolte dal Centro).

Fatti salvi i diritti morali d’autore, riconosciuti agli autori in qualità di persone fisiche, i diritti patrimoniali sui “risultati”, di cui al comma precedente, derivanti dalle attività del Centro, apparterranno all’istituzione convenzionata che ha svolto l’attività.

In tutti i casi in cui i medesimi “risultati” di cui sopra saranno realizzati congiuntamente, la titolarità dei relativi diritti sarà congiunta e le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei “risultati” e che ne disciplinino la gestione, la valorizzazione e i processi di trasferimento tecnologico.

Art. 19 - Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno

dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.

Nell'ipotesi in cui eventuali pubblicazioni coinvolgano informazioni riservate relative all'altra parte, le stesse possono essere posticipate per motivi di riservatezza connessi al deposito di eventuali brevetti.

Riguardo alle informazioni di natura riservata, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale .

Art. 20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato (per l'Università degli Studi di Firenze il Direttore Generale) assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza .

Ciascuna Università assicura al proprio personale o equiparato, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, inerenti alla formazione, all'informazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria. Per il personale che presta la propria opera, al di fuori del proprio Ente o Ateneo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed i referenti per la sicurezza potranno essere

individuati di intesa fra le Amministrazioni partecipanti alla presente Convenzione attraverso specifici accordi con i quali potranno essere anche definite azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria.

Il personale che si rechi presso la sede di uno degli altri enti convenzionati per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Art. 21 - Coperture assicurative

Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa.

Ogni Università risponderà di tutti i danni eventualmente derivanti da atti fatti od omissioni posti in essere dal proprio personale dipendente, in qualsivoglia sede si svolgano le attività oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Art. 22- Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano

reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) e il D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione di dati personali” o “Codice della privacy”), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito “Garante”).

2. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii.

3.Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo GDPR.

4. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di Titolari autonomi. Ove però in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, la Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

5. Gli Atenei contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente al momento della stipula del presente atto i recapiti dei rispettivi responsabili della protezione dei dati

personali.

Art. 23 - Controversie

Il giudice competente per le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione della presente convenzione sarà individuato in base alla Normativa pro tempore vigente.

Art. 24- Modifiche alla Convenzione

Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo approvate degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Art. 25- Registrazione e imposta di bollo

Il presente atto viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al pagamento (autorizzazione n. 87893/99 del 02/08/1999) e deterrà l'originale.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

Il Rettore (f.to Prof. Nathan LEVIALDI GHIRON)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

la Rettrice (f.to prof.ssa Antonella POLIMENI)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "ROMA TRE"

il Rettore (f.to prof. Massimiliano FIORUCCI)

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

il Rettore (f.to prof. Francesco PRIOLO)

PER LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

il Direttore (f.to prof. Luigi AMBROSIO)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA,

il Rettore (f.to prof. Riccardo ZUCCHI)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

il Rettore (f.to prof. Stefano GEUNA)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO

il Rettore (f.to prof. Marco DELL'ISOLA)

PER IL CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

la Presidente (f.to prof.ssa Maria Chiara CARROZZA)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

la Rettrice (f.to prof.ssa Alessandra PETRUCCI)